

TRIBUNALE DI CAGLIARI**SEZIONE CIVILE****IL GIUDICE DESIGNATO**

dott. Vincenzo Aquaro

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 novembre 2014 relativa alla causa iscritta al n. 6274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 e promossa da:

CONDOMINIO TORRE DELLE STESSE con sede in Maracalagonis ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Andrea e Paolo Pubusa che lo rappresentano in forza di procura in margine all'atto introduttivo

ricorrente

contro:

Comune di Maracalagonis ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Cesare Rombi che lo rappresenta in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta

resistente

contro:

Collu Paola residente in Cagliari ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Pogliani che la rappresenta in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta



resistente

e contro:

Nuova Associazione Torre delle Stelle elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Alessandro Dedoni che la rappresenta in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta

interveniente.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

letti gli atti si osserva:

A

con ricorso depositato il 1 luglio 2014 il Condominio Torre delle Stelle ha sostenuto:

che i giorni 9 e 10 giugno 2014 operai del Comune avevano realizzato un allaccio alla rete idrica condominiale per rifornire di acqua l'esercizio commerciale della sig.ra Paola Collu senza chiedere l'autorizzazione del ricorrente;

che l'esponente in base al proprio regolamento e per ragioni fiscali non poteva far pagare l'acqua a nessun soggetto al di fuori del condominio;

che la Collu non era proprietaria di alcun immobile all'interno del condominio e dunque, non facendo parte della compagine condominiale, non poteva essere rifornita di acqua dal ricorrente:

su tali allegazioni l'amministrazione condominiale ha



chiesto al tribunale di emettere un provvedimento di urgenza che disponga lo slaccio dell'utenza della Collu previa eventuale disapplicazione dell'autorizzazione del Comune di Maracalagonis all'allaccio di tale utenza.

B

Costituitosi il comune ha eccepito:

- la inammissibilità del ricorso per non essere state indicate nell'atto le conclusioni di merito;

- la inesistenza del fumus in quanto la società che aveva realizzato la lottizzazione aveva ceduto la rete idrica all'amministrazione, quindi il TAR Sardegna con ordinanza cautelare aveva imposto all'ente territoriale di prendere in carico la gestione della condotta, cosa che il Comune aveva fatto con apposita deliberazione;

la proprietà comunale della condotta che dunque lo autorizzava al rilascio della concessione alla Collu;

la mancanza del periculum circa la esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.

C

Interviene nel presente procedimento la Nuova Associazione Torre delle Stelle svolgendo una serie di difese in relazione alle quali si dirà in motivazione.

1

L'intervento della Nuova Associazione Torre delle Stelle appare inammissibile.



Tale soggetto assume di voler tutelare gli interessi diffusi della popolazione nella località di Torre delle Stelle soprattutto, a suo dire, dalla condotta dell'amministratore.

Il punto è che tale soggetto appare privo di legittimazione ad stare in giudizio posto che non di interessi diffusi si discute, come verrà chiarito in seguito, ma del rapporto tutto privatistico tra l'amministrazione del condominio Torre Delle Stelle e l'ente comunale in relazione al provvedimento col quale l'ente territoriale ha disposto l'allaccio dell'utenza ad un soggetto estraneo alla comunione.

Tale ultimo profilo non risulta in discussione posto che neanche la Collu, costituitasi nel presente giudizio, lo ha contestato, al contrario assumendo che la soluzione del problema sarebbe potuta essere quella di consentire alla medesima di aderire al condominio stesso.

L'articolo 105 cpc sotto la voce *intervento volontario* recita:

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Escluso che l'associazione di cui si discute sia titolare di un



diritto da far valere relativamente all'oggetto o al titolo dedotto, resta da verificare se essa abbia un interesse per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte.

Tale interesse deve essere giuridicamente apprezzabile e non può consistere nel desiderio di supportare uno dei due contendenti e nemmeno quello di conseguire un precedente favorevole.

Si consideri in particolare che - comunque - l'interventore adesivo dipendente, come al massimo potrebbe essere qualificata l'associazione in parola, non può sollevare questioni diverse da quelle poste dalla parte nel cui interesse è intervenuta (cfr. Cass. SU 23299/2011).

In ogni caso era onere della Nuova Associazione Torre delle Stelle specificare il titolo del suo intervento e chiarire la natura dell'interesse fatto valere ai sensi dell'articolo 105 cpc.

Tale interesse non può certo essere quello di opporsi alle "continue scorribande dell'Arca" e di scongiurare "l'ulteriore attentato al diritto pubblico di utilizzazione dell'acquedotto e di allaccio alla rete idrica" anche perché come meglio si chiarirà nel prosieguo non di questo si tratta.

Tutte le questioni poste dall'interventore vanno di conseguenza disattese senza essere esaminate.

Osserva ancora preliminarmente il tribunale come sia



infondata la questione della mancata indicazione della causa di merito a cui la istanza cautelare sarebbe strumentale poiché essa si ricava univocamente dall'espositiva dell'atto introduttivo.

Chi agisce in via di urgenza non deve precisare nell'atto introduttivo le conclusioni che formulerà nella fase ordinaria, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione, ma deve indicare l'azione ordinaria che intende intraprendere.

Ora tale indicazione può anche desumersi dal contesto dall'atto ove la relativa domanda sia univocamente desumibile ed indentificabile.

Nello specifico pare chiaro che l'amministrazione condominiale intenda adire il tribunale in via ordinaria al fine di ottenere una pronunzia che imponga al Comune di non consentire l'allaccio idrico alla resistente Collu Paola.

2

Nel merito il Comune di Maracalagonis si è difeso sostenendo, in sostanza, che siccome era proprietario della condotta idrica che gli era stata trasferita dalla società che aveva realizzato la lottizzazione, e poiché il Tar Sardegna aveva ordinato all'ente di prendere in carico la gestione e manutenzione della rete idrica in parola, era una sua facoltà consentire tutti gli allacci che avesse ritenuto opportuno per permettere l'accesso all'acqua a chi ne avesse avuto necessità.



La questione non pare posta in modo corretto.

Ritiene infatti chi scrive che sia del tutto irrilevante, nel caso in esame, di chi sia la proprietà della condotta idrica, ossia del complesso delle tubazioni che servono le abitazioni appartenenti al condominio, ovvero che sia onerato della gestione di tale impianto e, dunque, debba garantirne l'efficienza mantenendolo, poiché - come già segnalato dall'istruttore alle parti in sede di trattazione orale del procedimento - è da ritenere che il vero nodo della questione sia quello della appartenenza dell'acqua che scorre nelle tubazioni.

La situazione dell'approvvigionamento idrico della comunione ricorrente è pacificamente caratterizzato dal fatto che chi ha la titolarità dell'impianto ed è tenuto alla sua gestione, non è il medesimo soggetto che fornisce l'acqua che scorre nelle tubature, come ammesso dallo stesso Comune che ha segnalato di essere tenuto per legge a cedere le risorse idriche ad Abbanoa.

L'amministrazione condominiale ha sostenuto, senza sul punto essere smentita, che l'acqua di cui si discute proviene in parte da una sorgente ed in parte viene pagata dal ricorrente all'Abbanoa che è un gestore che, com'è noto, acquista l'acqua grezza da una serie di consorzi idrici, la lavora e la depura e poi la distribuisce agli utenti attraverso tubazioni che possono appartenere o meno al gestore



medesimo.

Ed allora la questione rilevante è quella di stabilire se il Comune di Maracalagonis possa imporre ad un utente, che abbia acquistato l'acqua dal gestore, di cederla - gratuitamente o a titolo oneroso - ad un altro utente.

Infatti è pacifico che l'acqua di cui si discute, ossia quella che giunge alla Collu Paola attraverso le tubazioni di cui il comune rivendica la proprietà, appartiene alla Comunità Torre Delle Stelle poiché si trova a valle dei contatori che verificano i consumi del liquido.

Ora, in diritto, se un soggetto acquista un prodotto da un gestore, sia esso acqua, gas, elettricità e quant'altro, diviene proprietario di tale materiale una volta che esso sia stato contabilizzato a suo carico.

Se la distribuzione del prodotto avviene con un sistema che vede una separazione tra il gestore che fornisce il materiale acquistato, rispetto al soggetto che gestisce la rete di distribuzione si verifica lo schema che opera a livello nazionale per l'energia elettrica.

La rete elettrica è gestita in regime di separazione societaria in quanto chi cede l'energia elettrica non è il soggetto che garantisce la funzionalità della rete; il singolo utente stipula il contratto di fornitura con il cd *trader* (es. Enel Energia) che opera sul mercato della vendita dell'energia elettrica, ma chi garantisce agli utenti gli



allacci, interviene in caso di black out e in definitiva si occupa della rete elettrica è Enel Distribuzione che è il concessionario unico nazionale.

Analoga è la situazione che si è prodotta nel caso che si esamina, in cui anche a voler riconoscere al Comune la titolarità della rete di distribuzione, ciò appare del tutto irrilevante, poiché il prodotto distribuito proviene da un gestore diverso che lo cede a titolo oneroso al condominio.

Una volta che ciò sia accaduto il Comune non ha, ovviamente, il potere di imporre ad un privato - sia esso un singolo ovvero una comunione od un condominio - di cedere l'acqua che questi ha acquistato dal distributore ed alienarla ad un terzo (estraneo al condominio od alla comunione).

E ciò indipendentemente dalla titolarità della rete in cui l'acqua scorre poiché essere proprietario dell'impianto significa per l'ente territoriale che questi deve farsi carico di tale apparato per consentire ai privati di usufruire dell'acqua fornita dal gestore, sicchè l'amministrazione potrà autorizzare allacci solo a monte dei singoli contatori permettendo ai singoli utenti di attingere alla risorsa direttamente dal gestore.

Superfluo segnalare che tale attività autorizzatoria deve coordinarsi con il *trader* poiché l'amministrazione non avrebbe il potere di permettere l'allaccio senza che prima il



singolo utente abbia stipulato col fornitore il relativo contratto, sicchè appare inconsistente la difesa dell'amministrazione territoriale che, nelle note, assume di aver autorizzato solo l'allaccio alla condotta e non l'utilizzo dell'acqua che in essa vi scorre.

Così ricostruita la situazione di fatto pare chiaro che l'amministrazione comunale di Maracalagonis non possa in nessun modo stabilire che la comunione ricorrente debba fornire l'acqua che ha acquistato dal gestore alla Collu Paola poiché un provvedimento di tal fatta esulando completamente dalle facoltà spettanti all'amministrazione comunale va disapplicato perché posto in essere in totale carenza di potere.

La Collu per poter usufruire della fornitura di acqua dovrà rivolgersi al gestore Abbanoa e con esso stipulare un regolare contratto di fornitura.

3

Sia l'amministrazione Comunale che la Collu hanno contestato, la sussistenza del periculum.

Va rilevato che il pregiudizio grave ed irreparabile cui la norma fa riferimento non è data necessariamente dalla lesione di un diritto irrisarcibile, potendo avere anche ad oggetto un pregiudizio a contenuto patrimoniale che possa incrementarsi in modo tale da divenire di fatto non recuperabile dall'interessato.



In definitiva la irreparabilità in termini economici del danno che la parte può subire dal dover attendere i tempi ordinari del processo può risolversi anche nella sua rilevante entità e nella ipotizzabile non recuperabilità del credito maturato.

In tale prospettiva nello specifico è possibile ravvisare anche il requisito del pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio.

Ove l'amministrazione condominiale dovesse attendere i tempi di un processo ordinario - e si badi che negare la sussistenza di tale requisito in questa sede significa prevedere che neanche in corso di causa il ricorrente potrebbe conseguire una sospensione della fornitura dell'acqua - potrebbe trovarsi nella situazione di rifornire per anni un esercizio commerciale il cui consumo di acqua è ovviamente relevantissimo trattandosi di un servizio di ristorazione, con la ragionevole probabilità di non poter poi recuperare il credito per i limiti derivanti dal regolamento interno oltre alla ben prefigurabile difficoltà di dover agire, magari in sede risarcitoria, per somme così rilevanti da essere il debitore incapiente.

Quanto alle spese poiché il provvedimento cautelare in oggetto rientra tra quelli cd anticipatori e non conservativi le stesse vanno liquidate in questa sede; tuttavia data la peculiarità delle questioni trattate se ne dispone l'integrale



compensazione tra le parti:

PER QUESTI MOTIVI

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Nuova Associazione Torre delle Stelle;

2) in accoglimento del ricorso:

dispone che il Comune di Maracalagonis provveda all'immediato slaccio del collegamento idrico realizzato a beneficio della Collu Paola;

3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Cagliari 24/11/2014

Il Giudice Istruttore

Vincenzo Aquaro

